

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 34 del 30-07-2018

OGGETTO:

VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DELL'08.04.2014 PER MODIFICHE ALL'ART. 62 AREA DI RECUPERO "ALTOMENA" DELLE N.T.A. - ADOZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nell'apposita sala del Municipio si e' riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a domicilio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

Vigni Luca	A	Carotti katia	A
Rubino Fabio	P	Tini Deborah	P
Barchielli Silvia	P	Cencetti Andrea	P
Cotoneschi Gian Luca	A	Cuccuini Alessandra	A
Meini Vincenzo	P	Zucchini Renzo	P
Bacciotti Gabriele	P	Peroni Giacomo	P
Municchi Marco	P		

Assiste il Segretario del Comune Dott.Migliorini Giuliano, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sig. Peroni Giacomo assume la presidenza della presente adunanza, e riconoscutane la legalita' per essere presenti n. 9 Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pelago è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.1999 e variato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 (approvazione ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. 1/2005 della Variante Generale al Regolamento Urbanistico di reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento con alcune varianti di adeguamento al Piano Strutturale);

- Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'08.04.2014 a seguito dell'approvazione della Variante Generale di reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento dello strumento urbanistico dell'anno 2007 (primo e secondo Regolamento Urbanistico sono stati approvati rispettivamente con Deliberazione C.C. n. 37 del 25.05.2000 e n. 67 del 26.11.2007) e relative Varianti n. 1 - 2 - 3 aventi per oggetto previsioni all'interno del territorio urbanizzato e Variante n. 4, adottata ma ancora non approvata, avente per oggetto l'assegnazione della fattibilità sismica in alcune schede di fattibilità delle previsioni dei centri edificati di Stentatoio, Vicano (Massolina) e Paterno e per la modifica di altre che riguardano interventi in Pelago – Capoluogo (trattandosi di variante semplificata sono in corso gli adempimenti successivi all'adozione di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014 – pubblicazioni);

VISTA la proposta di variante al Regolamento Urbanistico in data 19.03.2018, presentata dalla Fattoria Altomena S.r.l. e dalla "SFR" (Ente della Chiesa della fratellanza nella realizzazione del sè) in qualità di proprietari dell'area e dei fabbricati compresi nell'Area di Recupero Altomena, registrata al Protocollo Generale n. 3832 del 21.03.2018, per la diminuzione della SUL ammessa a deruralizzazione dei fabbricati esistenti e per la redazione di specifiche schede in cui siano individuate le categorie di intervento consentite per ciascun edificio;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2018 con la quale è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, il procedimento per la formazione della variante e contestualmente, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17 della medesima normativa, la "verifica di assoggettabilità" a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010;

VISTI gli elaborati di Variante al Regolamento Urbanistico redatti dal Geom. Alessandro Pratesi in qualità di Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Pelago, costituiti da:

- Relazione Urbanistica;
- N.T.A. art. 62 - Area di recupero "Altomena" - Stato Attuale;
- N.T.A. art. 62 - Area di recupero "Altomena" - Stato Modificato;
- N.T.A. art. 62 - Area di recupero "Altomena" - Stato Sovrapposto;

- Schede delle categorie di intervento degli edifici esistenti nell'area di recupero Altomena - Allegato "A" - stato variato;
- Tabelle schede riassuntive dei dimensionamenti massimi e destinazioni d'uso per sistemi, sub sistemi, UTOE e territorio aperto - stato attuale e variato (con evidenziate modifiche) o invariato - art. 81 N.T.A.;
- supporto geologico tecnico – Considerazioni geologiche in data 04.07.2018 e monitoraggio inclinometrico e piezometrico;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 65/2014 gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo le modalità indicate dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e che pertanto la variante al Regolamento Urbanistico di cui trattasi è soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della medesima Legge Regionale;

DATO ATTO inoltre che la Variante di cui trattasi è in linea con le previsioni di Piano Strutturale vigente e non incide sulle previsioni originarie dello stesso, né influisce sostanzialmente sul suo contenuto, che rimane conforme agli indirizzi e ai contenuti degli atti Regionali e Provinciali, quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale;

DATO ATTO altresì delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX Capo I della L.R. 65/2014;

CONSIDERATO che la Variante al R.U.C. non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (nel Comune di Pelago esistono solo i cosiddetti vincoli "Galasso" e cioè le aree boscate e la fascia di 150 dei fiumi) e nemmeno beni immobili tutelati in quanto l'unico edificio vincolato ai fini monumentali è la Villa - Fattoria per il quale rimane invariata la categoria di intervento attualmente ammissibile (restauro subordinato ad Autorizzazione della Soprintendenza BB.AA.);

CONSIDERATO inoltre che la presente Variante non è ascrivibile alla categoria di "variante generale" ai sensi dell'art. 96, comma 3 della L.R.T. n. 65/2014, in coerenza a quanto riportato all'art. 4 dell'accordo stipulato tra la Regione Toscana ed il MiBAC del 16.12.2016, si ritiene di non attivare la "Conferenza paesaggistica" di cui all'art.21 del P.I.T. – P.P.R.;

VISTO che con nota prot. 8906 del 11.07.2018 è stato effettuato, presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio e delle Acque (URTAT), il deposito delle indagini geologico – tecniche (soggette a controllo a campione) relative alla variante in oggetto e che il suddetto ufficio regionale con nota pervenuta al prot. 9114 del 17.07.2018 ha comunicato l'avvenuto deposito con iscrizione dello stesso nell'apposito registro, al n. 3467 del 12.07.2018, precisando che l'attribuzione di detto numero di deposito è necessaria per poter procedere all'adozione in Consiglio Comunale;

VISTO che l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, quale autorità competente nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, intrapreso dal Comune di Pelago con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2018, con provvedimento in data 03.07.2018 prot. n. 10423 (depositato presso il Servizio Assetto del Territorio), ha disposto l'esclusione dalla procedura di VAS della Variante n. 5 al R.U.C. di cui in oggetto prescrivendo che durante le fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento dovranno essere osservate le prescrizioni in esso riportate;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014 (all. A) nonché il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38 della stessa legge regionale (all. B);

RITENUTO, per quanto illustrato in premessa, nonché per i motivi dettagliati nella relazione urbanistica, di adottare la variante di cui trattasi;

VISTA la Legge Regionale 10.11.2014 n. 65 ed in particolare l'art. 19 che disciplina il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 65/2014, la Variante n. 5 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per modifiche all'art. 62 – Area di recupero “Altomena” delle N.T.A., costituita dagli elaborati elencati in premessa e depositati in formato digitale presso il Servizio Assetto del Territorio;

2. di disporre che il Servizio Assetto del Territorio provveda ad attivare l'iter procedurale di legge successivo all'adozione della variante di cui trattasi, dando adeguata pubblicità al presente provvedimento così come disposto dalla normativa regionale (L.R. 65/14 art. 19 c. 2);

3. di dare atto che la Variante è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n.10/2010, come risulta dal provvedimento dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, quale autorità competente, prot. n. 10423 del 03.07.2018;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art.104 della L.R.T. n.65/2014, si è provveduto al deposito degli elaborati della Variante presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze, che ha assegnato in data 12.07.2018 il n. 3467;

5. di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il responsabile della procedura e della sua esecuzione è il Geom. Alessandro Pratesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

POSTO in votazione con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Rubino e Barchielli) espressi in forma palese;

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza, visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Rubino e Barchielli) espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DELL'08.04.2014 PER MODIFICHE ALL'ART. 62
AREA DI RECUPERO "ALTOMENA" DELLE N.T.A. - ADOZIONE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 17-07-18

**Il Responsabile del Servizio
F.to Pratesi Alessandro**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Peroni Giacomo

il vice segretario
F.to Migliorini Giuliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Pelago,

Il Segretario
F.to Migliorini Giuliano

La suesesa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267 - per decorrenza termini di legge.

Pelago,

Il Segretario
F.to Migliorini Giuliano

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato ai sensi dell'art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da nr. fogli, oltre agli allegati, conforme all'originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dr. Giuliano Migliorini.

Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti